

Un (ex)ricercatore alla scoperta di una sentenza

Giacomo Cavallo

Prefazione

Questo saggio, basato su scritti precedenti posti su Internet, per lo più nel sito <https://terremotiegrandirischi.com/>, è stato preparato nel corso dell'estate 2014, prima della sentenza di appello del Processo Grandi Rischi (10/11/2014), ed è (a parte l'Appendice, che aggiungo solo ora) il Capo XV di un libro sul processo dell'Aquila che andò in stampa poco dopo la pubblicazione delle motivazioni di questa sentenza che, come è noto, capovolse la situazione. Il libro è intitolato *"Terremoti, comunicazione, diritto - Riflessioni sul processo alla "Commissione Grandi Rischi"*, a cura di Alessandro Amato, Andrea Cerase, Fabrizio Galadini, FrancoAngeli editore, anno 2015.

Questo saggio va quindi considerato esclusivamente come un risultato/commento della sentenza di primo grado, e quando vi si parlerà di sentenza, di motivazione e di giudice si dovrà sempre intendere «sentenza/motivazione/giudice di primo grado». Pochi e brevi accenni saranno fatti alla sentenza della Corte di Appello, di cui questo saggio non vuol essere in alcun modo un commento (per questa parte del processo si possono leggere gli altri miei saggi presenti su questo sito).

1. Introduzione

Non conoscevo e non conosco tuttora personalmente *nessuno* degli imputati dell'Aquila. Tuttavia, la sentenza dell'Aquila, dell'ottobre 2012, fu per me, ex ricercatore, seppure non simologo, una brutta sorpresa. Mi pareva esagerata e ingiusta, soprattutto non essendo (almeno per allora) accompagnata da sentenze altrettanto punitive nei riguardi di numerosi altri, secondo me assai maggiori, responsabili. Attesi la motivazione. E questa, come dirò, fu una seconda sorpresa. Per quanto inesperto in questo campo, vidi emergere dalla nebbia delle ripetizioni del chilometrico testo, delle citazioni a metà o fuori del contesto, delle ambiguità, delle contraddizioni e degli errori, un quadro che mi disturbava profondamente. Intanto era per me ovvio che molti commenti alla motivazione da me letti erano fuori bersaglio. La condanna di primo grado dell'Aquila è e doveva essere semplicemente considerata come una pesante condanna per omicidio colposo di ventinove

vittime, senza alcuna menzione di processo alla scienza o al rapporto malato tra scienza e potere. In 943 pagine il giudice si adopera per identificare (i) “un colpevole”, (ii) “un reato”, cioè una o più norme che sono state violate, (iii) “un’arma” che ha portato da tali violazioni al decesso delle vittime.

Per quanto riguarda il *colpevole* il giudice di primo grado identifica un’entità astratta, la Commissione Grandi Rischi (CGR). Il giudice impiega circa quaranta pagine per dimostrare che gli imputati costituivano la CGR prevista dalla legge (e vedremo quanto credibile sia questa identificazione). A leggere ad esempio pag.365 della *motivazione* di primo grado, l’unico documento a cui farò costante riferimento in questo capitolo, risulta che, secondo il giudice, gli imputati, presi singolarmente, non avrebbero forse violato alcuna norma, ma, in quanto CGR, avrebbero mancato nel non mettere in comune le loro conoscenze, ciò che avrebbe impedito loro di giungere ad una visione di sintesi. Quindi i sette imputati sarebbero egualmente responsabili. Il giudice darà poi in Sez. 8, p.892, una ragione più formale per giungere alla stessa conclusione di cooperazione in omicidio colposo.

Il reato o violazione delle norme risulterebbe allora dal fatto che questo colpevole astratto, la CGR, non avrebbe svolto in modo appropriato i suoi doveri di valutazione del rischio e comunicazione normativamente imposte dalla legge. Ora, è facile vedere dalla legislazione italiana che, dato e non concesso che i sette imputati costituissero la CGR, questa non aveva i doveri che il giudice ripetutamente le attribuisce.

L’arma o strumento per trasformare tale violazione in omicidio colposo sarebbe infine riconosciuto nella difettosa comunicazione, che spinse le vittime a restare nelle proprie case, invece di seguire le loro abituali precauzioni. Ma anche qui, nel capo di imputazione pedissequamente ripreso dal giudice, nessuna delle nove frasi che avrebbero indotto le vittime ad abbandonare le loro abituali precauzioni è pertinente. Più precisamente, sette di esse sono estratte, fuori del contesto, dal verbale della riunione, che restò ignoto alla cittadinanza fino a dopo il terremoto, e due frasi furono pronunciate nel corso di una intervista precedente la riunione.

Mi parve quindi necessario approfondire l’identificazione del colpevole, del reato e dell’arma.

Non mi ero mai occupato prima di Diritto. Nello scrivere i miei primi commenti alla sentenza, che risultarono quindi non privi di ingenuità, dovetti andare alla scoperta di questo mondo, scoprendo allo stesso tempo quanto poco ne sapessi. Questo breve capitolo riassume il mio itinerario alla scoperta della sentenza. Spero che anche altri ne possano trarre profitto. Lo scopo di questo mio viaggio è unicamente quello di vedere se – dal mio punto di vista - sia giustificabile, formalmente e sostanzialmente, questa condanna di sette imputati, simpatici o antipatici quanto si vuole, per l’omicidio colposo di ventinove persone.

Ma quello che mi preme osservare per prima cosa è che con questo processo Pandora ha aperto il suo vaso.

2. Il vaso di Pandora

Forse è vero che stiamo andando verso una «sindacabilità (*accountability*) della scienza» (cioè dello scienziato nell'atto di occuparsi di materie scientifiche o di rendere una consulenza, nonché del suo stesso responso), ma a me sembra anche più importante osservare che questo processo ci porta inevitabilmente verso una «sindacabilità della giustizia» (cioè del giudice nell'atto di applicare le leggi, per esempio promulgando una sentenza).

Tra le due "sindacabilità" c'è una sostanziale differenza: la prima è in parte illusoria, perché esiste, deve esistere, nella scienza un nocciolo duro a cui solo gli specialisti hanno la possibilità di mettere mano, mentre la seconda non ha, non deve avere, questa proprietà. In effetti i risultati scientifici non sono raggiunti in nome del popolo italiano, e quindi chi non ha voglia o non è in grado di capirli può rinunciare senza vergogna. Inoltre, il popolo italiano in quanto tale non può mutarli. Non è così per una sentenza giudiziaria, perché – almeno in teoria - le leggi sono fatte per poter essere capite da tutti, altrimenti sarebbero un non senso, e l'applicazione delle leggi deve essere comprensibile dal popolo, perché, come afferma l'Art. 101 della nostra Costituzione, "La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge". Inoltre, come si ripeterà in seguito, l'Art.2 del Codice Penale recita: "Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; etc. ", cioè il popolo ha la facoltà di modificare le leggi e vanificare a posteriori le sentenze, in tutto o in parte.

2.1 Sindacabilità della Giustizia

La nostra Costituzione prevede che ogni provvedimento giurisdizionale sia motivato, ma non per offrirlo in pasto alla discussione di un pubblico impreparato. La motivazione di una sentenza ha piuttosto una valenza interna ed è in ultima analisi la base sulla quale si può costruire un ricorso in Cassazione. Tuttavia, il fatto che ora le motivazioni delle sentenze e le leggi stesse non siano più relegate in giornali ed archivi di più o meno facile accesso permette al cittadino di apprendere come il giudice sia arrivato ad una data sentenza, e di esprimere la propria opinione (ciò che è pure garantito dalla Costituzione). La sua opinione non sarà esposta con le complesse espressioni del linguaggio legale, ma la sostanza, a cui il cittadino, in particolare un ricercatore che applica il ragionare scientifico, tenderà attraverso i suoi procedimenti mentali, dovrà essere la stessa. Questo fenomeno sarà magari seccante per insigni giuristi che si troveranno tra i piedi una crescente caterva di dilettanti come me, ma sarà a gioco lungo inevitabile. Utile, lo si farà diventare per forza, ma la fine della strada su cui la Giustizia italiana si è incamminata con la sentenza di primo grado dell'Aquila non è ancora in vista. Questa sentenza ha infatti giocato un ruolo chiave, perché non credo che mai, in precedenza, un così grande numero di cittadini, in particolare

di ricercatori, cioè di persone preparate a ragionare secondo una logica differente da quella dal ragionamento giuridico, si sia avvicinato con occhio critico ad una motivazione.

Davanti a questo interesse nuovo in una sentenza, che si esprime in questo ed altri esami critici, resi possibili dall'esplosione dell'informazione disponibile, il mondo giuridico non può chiudere gli occhi. Di fatto, ora che la strada è stata trovata, perché la confusione distruttiva non prevalga sull'ordine, o almeno diventi una confusione creativa, educazione e divulgazione da parte di giuristi competenti ed aperti al futuro sono la sola risposta. Tornare indietro non è più possibile.

2.2 Sindacabilità della Scienza

Per il ricercatore, questo esame diventa anche un esame di coscienza.

E' vero, che, come si è detto, mentre una sentenza giuridica deve essere sindacabile dall'esterno, per la scienza è impossibile esserlo del tutto. Tuttavia, non perché è insindacabile dall'esterno, il nocciolo duro della scienza è intoccabile. Esiste una sindacabilità basata sulla coerenza interna, che si esprime a lungo termine con l'accettazione o meno di una data teoria da parte della comunità scientifica, e nel breve termine collo strumento della *peer review*, o giudizio dei pari, cioè di una giuria di persone altrettanto competenti, in generale o in particolare. La *peer review* è strumento lungi dall'esser perfetto, ma è l'unico disponibile. Solo i «pari» in teoria possono dire – con esempio applicabile al Processo dell'Aquila - se determinate conclusioni scientifiche contraddette dai fatti sono state comunque ottenute sulla base di teorie accettate dalla scienza ufficiale, oppure sono il risultato di negligenza o superficialità.

Esiste però un'area assai vasta a cui si applica una vera e non illusoria sindacabilità della scienza dall'esterno: quella delle relazioni fra scienza e società, fra il ricercatore e il cittadino in generale. Si tratta dell'area dell'educazione scientifica del cittadino (incluse le consulenze tecniche), dell'analisi e comunicazione del rischio, sia endogeno (prodotto dalla ricerca), che esogeno (prodotto dalla natura e dalla società), delle complesse interazioni fra scienza ed etica ed altre ancora. In generale si tratta di un'area di comunicazione e anche in questo campo vale la legge che tutte le crisi sono in ultima analisi crisi di comunicazione.

La sentenza dell'Aquila sfugge però a questa più ampia analisi. Il problema di questa sentenza in massima parte non è che siano state fatte delle accuse sbagliate in linea di principio. Se la CGR fosse stata presente, se avesse avuto il compito di valutare il rischio e lo avesse svolto negligenzemente, se avesse ufficialmente e pubblicamente affermato che era eguale a zero la probabilità di un grave sisma, se la città de l'Aquila per conto suo fosse stata preparata al sisma come richiesto dalla legge (con case costruite o ristrutturare a norma e piani di emergenza pronti), il giudice avrebbe dato un giudizio con cui anch'io avrei potuto concorrere. Tuttavia, come tenterò di dimostrare, nessuna delle precedenti condizioni era verificata al tempo della riunione del 31 marzo 2009.

3. I limiti di una motivazione come documento scientifico

Intanto, come (ex) ricercatore mi trovai a mal partito. Avevo a disposizione la voluminosa motivazione del giudice di primo grado. Il fatto è che la motivazione di una sentenza non è un articolo scientifico. Il giudice deve semplicemente spiegare come è giunto alle sue decisioni e pertanto nessuno lo biasimerà se nella sua motivazione riporterà solo fatti e citazioni e dati che suo parere sostengono la sua sentenza. Certamente, nella motivazione di una condanna il *favor rei* (se condannato) non è previsto. Diversi scienziati e ricercatori scientifici hanno letto, penso in buona fede, questa motivazione come se fosse un lavoro scientifico ed hanno abbracciato tutte le tesi e le affermazioni in essa incluse senza prova, più che se il giudice fosse un autorevole scienziato. Invece, dal punto di vista di un ricercatore, non è da una motivazione che possiamo apprendere come siano andate le cose. Se un lettore coscienzioso volesse realmente sapere che cosa accadde all'Aquila, e tutto ciò che fu detto al Processo, dovrebbe tuffarsi nella lettura dell'impressionante mole cartacea degli atti processuali, rileggere le varie deposizioni (per esempio quella del 7.12.11 del Sindaco Cialente, reperibile in rete, della quale il giudice salva solo tre righe citandole a sfavore degli imputati, mentre l'intera deposizione era piuttosto a loro favore), ripescare almeno una quindicina di articoli di giornale (per esempio il giornale *Il Centro*, del 2 aprile 2009, pure reperibile in rete, o altro articolo del medesimo giornale, del 5 aprile, in cui si legge il resoconto di «*Una settimana tremenda. Paura e molti danni*») per verificare se la popolazione dell'Aquila tra l'infausta riunione del 31.1.09 e il sisma fosse in massima parte «anestetizzata» dalla paura del terremoto, come fu detto e ripetuto. Il lettore scoprirebbe significativi «buchi», tra i quali la famosa conferenza stampa fantasma che ebbe luogo dopo la riunione del 31.3.09, di cui esisterebbe solo un video senza audio. (Incidentalmente, dalla Conferenza stampa emerse molto tardi un'unica frase, isolata, di cui a mio parere non mette conto parlare - e non ne parlerò più - principalmente in quanto non si sa da quali qualificazioni essa sia stata preceduta e/o seguita: *in dubio, pro reo*).

Tuttavia, questa più accurata ricerca di documentazione non è in questo caso necessaria. A me preme soprattutto dimostrare che è la motivazione stessa, con le sue contraddizioni, con le sue ambiguità, con i fraintendimenti delle disposizioni di legge, con le citazioni mutile e/o fuori del contesto, a fornire lo strumento perfetto che distrugge implacabilmente la sentenza di primo grado.

Ho anche concluso che letteralmente non una delle frasi in cui può essere sezionato il capo d'imputazione presente nella sentenza è accettabile. In pratica, di fronte a questa sentenza emessa anche in mio nome, mi sono sentito nelle condizioni di un ricercatore che scopre che il suo nome è stato messo tra quelli degli autori di un articolo scientifico che lui ritiene sbagliato da cima a fondo.

4. Il colpevole assente

La sentenza di primo grado dell'Aquila mi ha dunque interessato fin da quando ne è comparsa la motivazione. La frase di apertura mi aveva lasciato stupefatto, in quanto, una volta elencati gli imputati, il giudice scrive: «...tutti quali componenti» della CGR. Ora,

perfino io sapevo che questo non era vero, perché, tra i sette imputati, i componenti della CGR erano quattro. Si trattava quindi di vedere se l'affermazione fosse giustificabile. Mano alle leggi e mano alla motivazione. Lette le leggi e la motivazione, ne ho concluso che è possibile, anzi è facile dimostrare che non è vero che tutti gli imputati potessero essere assimilati a membri della CGR.

Intanto, come poteva essersi riunita la CGR *senza esser stata convocata*? La telefonata del Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (d'ora innanzi DNPC) all'Assessore Stati (30.3.09) parla chiaro, o meglio, non parla di CGR, e i *cinque* fax di convocazione (la CGR conta *ventun* membri, con numero legale di *dieci* membri) parlano altrettanto chiaro: solo esperti nel settore del rischio sismico furono convocati dal Capo DNPC, che, in base all'Art. 10, Comma 3, DPCM 23582 (così citato sovente, ma in realtà reperibile come 1250 del 3 aprile 2006) aveva il diritto di farlo, mentre, in base all'Art. 3, Comma 2, non spettava a lui convocare la CGR. Il Capo DNPC stesso nel suo comunicato stampa parla di "riunione degli esperti della CGR". Il problema è che, a quanto pare, era la prima volta che si teneva una riunione di questo genere, anche se prevista dalla legge, e alcuni fra gli stessi partecipanti non si resero conto del fatto che questa non era una riunione "atipica" della CGR, ma una riunione di diversa natura.

4.1 Diffusione del concetto erroneo di «riunione della CGR»

È interessante osservare l'evoluzione del termine "riunione della CGR" attraverso la motivazione. La riunione dei «luminari del terremoto» (telefonata di Bertolaso a Stati, 30.3.09) cioè «riunione dei componenti (della CGR) esperti del rischio sismico», o anche «due esperti di sismologia e il suo braccio destro» (Stati, intervista del 31.3.09 subito prima della riunione) diventa rapidamente riunione degli esperti della CGR (comunicato stampa del DNPC), e infine riunione della CGR. È come un virus che dilaga e colpisce anche i partecipanti alla riunione, i giudici, gli imputati, gli avvocati, i media ed infine il pubblico, senza omettere di passare per lo stesso Capo DNPC, che nella sua deposizione (15.2.12) parlerà della sua decisione di convocare la CGR. Così, per comodità di linguaggio, quattro esperti della CGR e tre altri funzionari ricevono una condanna a sei anni di detenzione. Penso che si dovrebbe d'ora in avanti cercare di rimediare al male fatto, e parlare unicamente di «riunione di esperti di rischio sismico della CGR». Per conto mio abbrevierò sempre con riunione degli ERS-CGR quando si parlerà della riunione del 31.03.09 nel contesto del processo. La riunione di esperti non cambia carattere per la presenza di Selvaggi, partecipante al seguito di Boschi, riconosciuto esperto di rischio sismico anche se non appartenente alla CGR. Selvaggi poteva partecipare su invito alle riunioni ufficiali della CGR senza diritto di voto, e quindi a maggior ragione poteva partecipare alla riunione di esperti, non ufficiale, dell'Aquila. Non cambia il carattere della riunione di consulenti neppure la presenza di due funzionari del DNPC, che appunto chiede la consulenza: dal verbale appare che De Bernardinis apre i lavori e pone quesiti senza esprimere alcun parere; Dolce interviene due volte, non però nel corso della discussione, ma all'inizio della riunione per «fornire un inquadramento delle problematiche», ovvero per spiegare i quesiti del DNPC in modo più tecnico, e poi in fine di riunione, a discussione

ormai terminata, per raccomandare che nelle prossime ispezioni di edifici danneggiati si presti particolare attenzione a determinati elementi più esposti. E questo, si noti bene, non viene detto per minimizzare il pericolo, ma, al contrario, per sottolineare che anche gli elementi non strutturali possono causare vittime. Per quanto mi riguarda, per indicare i sette imputati li chiamerò semplicemente «imputati».

4.2 Incoerenze risultanti dalla creazione artificiale di un numero legale

Non è neppure difficile, ad esempio confrontando il regolamento della CGR con l'analogo regolamento del Consiglio dei Ministri, dimostrare che all'Aquila, benché fossero presenti diversi partecipanti senza diritto di voto, mancava il numero legale (di dieci membri) perché la riunione potesse essere considerata una riunione della CGR. Da questo risulta criticamente indebolita la motivazione per condannare alla stessa pena per collaborazione in omicidio colposo tutti gli imputati, che però non erano tutti i componenti della CGR messa forzosamente assieme dal giudice. Infatti, questi, per raggiungere il numero legale deve aggiungere ai sette imputati altre tre persone, il sindaco Cialente, l'Assessore Regionale alla Protezione Civile Stati e il dirigente della Protezione Civile Regionale, Leone, per poi ometterli dalla condanna, per quanto il numero legale fosse necessario anche per condannare tutti gli imputati alla stessa pena. Ma non c'è nulla da fare, la riunione era una riunione degli ERS-CGR e non della CGR, ad onta di tutte le intestazioni e timbri rotondi e ad onta della stessa opinione dei partecipanti.

Un ulteriore risultato assurdo di questa inclusione a posteriori nella CGR del Sindaco dell'Aquila e dell'Assessore Regionale alla PC, lo si vedrà in Sez. 8.1, dalla quale risulterà che Sindaco ed Assessore avrebbero informato colpevolmente se stessi.

4.3 Importanza della distinzione fra riunione di esperti e riunione della CGR

Mentre dalla motivazione è evidente che la Difesa tentò in tutte le maniere possibili di contestare l'identificazione che il giudice fa dei sette imputati con la CGR, ho notato che, nei vari blog che sostengono la sentenza, la discussione di questo punto chiave, che è la base della sentenza, viene accuratamente evitata. Tutt'al più viene detto che il giudice spende una quarantina di pagine per dimostrare la sua tesi, e tanto basti. Altri definiscono questo come un dettaglio tecnico, insomma, un bizantinismo irrilevante. Invece, esso inquadra il problema: il giudice vuole che la riunione del 31/03/2009 abbia senza alcun dubbio valore ufficiale e quindi lui possa applicare al gruppo di esperti gli statuti ed il regolamento della CGR, e possa condannare in blocco tutti i componenti della Commissione alla stessa pena per cooperazione in omicidio colposo, anche se incolpevoli, se presi ad uno ad uno.

A questo proposito il giudice stesso (riferendosi alla memoria del PM) affermava (p.294): «*Se gli imputati fossero stati chiamati a esprimersi in veste di scienziati, esperti o studiosi, gli strumenti per valutare il loro operato sarebbero stati quelli propri delle scienze fisiche e naturali e si*

sarebbe dovuto approfondire lo stato della ricerca scientifica sui precursori dei terremoti, sulle faglie, etc...ma lo sfondo non sarebbe certo stato l'aula di un Tribunale, bensì le aule universitarie». Si può anche ritenere che al giudice premesse in particolare includere nella CGR il Prof. De Bernardinis, che non ne faceva parte e dichiarò in tutti i modi di non farne parte, perché, come vedremo, sono in pratica solo le sue dichiarazioni – prima della riunione - quelle che secondo i testimoni indussero un cambiamento di comportamento nelle vittime.

Un lettore oggettivo non dovrebbe vedere i cavilli giuridici nel tentativo della Difesa di dimostrare che la riunione di esperti non era una riunione della CGR, ma piuttosto nella precedente trasformazione di una riunione di esperti in una riunione della CGR, che avrebbe così permesso all'Accusa di identificare il colpevole (la CGR) ed il reato (i presunti doveri a cui la CGR avrebbe mancato).

5. Obiettivo della riunione

Continuando nella lettura, non è vero che alla riunione all'Aquila la CGR avesse «l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane». Questo era l'obiettivo del Capo DNPC, così citato nel comunicato stampa del DNPC (30 marzo 2009), mentre l'obiettivo della riunione, in cui non si parla né di valutazione dei rischi né di comunicazione, sta scritto nella lettera di convocazione e fu ulteriormente specificato in due quesiti nel corso della riunione. Sembra una piccolezza, un altro bizantinismo, ma la frase da me appena citata, scritta nel Capo di Imputazione, è scorretta, in quanto introduce il concetto che i componenti della ERS-CGR si assunsero «consciamente e volontariamente» l'onere, secondo il giudice non a loro spettante, di informare la popolazione senza il «filtro» della Protezione Civile, con «effetto tragico». Come vedremo, gli esperti ERS-CGR non si assunsero quest'onere, e l'informazione alla popolazione avvenne attraverso i media, incontrati in una conferenza stampa gestita dalla Protezione Civile, cioè proprio dal «filtro» auspicato dal giudice.

Non è d'altra parte strano, anche se sull'opportunità si possono avere opinioni opposte, che alla riunione presenziassero altre persone: alcuni erano dipendenti di vari servizi del DNPC, in particolare dell'ufficio stampa, i quali ultimi dovevano occuparsi dei verbali, interviste e della conferenza stampa. Ma gli altri erano in pratica le massime autorità della Protezione Civile locale, a livello comunale, provinciale e regionale, con i loro collaboratori, che avrebbero dovuto recepire le opinioni degli esperti. È difficile pensare, come il giudice sembra suggerire a p.198, che queste autorità, che si suppongono competenti e discrete, avessero il compito di diffondere acriticamente i pareri degli esperti (o anche della CGR, se tale fosse stata). Invece, questi partecipanti senza diritto di voto, in teoria, dovevano già conoscere la mappa di pericolosità, la legislazione edilizia, il rapporto Barberi. Inoltre dovevano aver già approntato opportuni piani di emergenza, che furono addirittura menzionati dall'Assessore Regionale in un'intervista successiva alla riunione. Incidentalmente, proprio la frase dell'Assessore, che si preparava ad «... andare a rassicurare la popolazione *attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa*», riportata diverse volte dal giudice, afferma che la riunione non era «a porte aperte» (p.204 e passim)

ed i media non vi erano ammessi. Di più: la presenza delle autorità di Protezione Civile locale spiegherebbe perché la riunione sia stata tenuta all'Aquila. Il DNPC voleva che fosse chiara alla Protezione Civile locale la risposta ai due quesiti posti specificamente agli scienziati, a quanto risulta dal verbale e dalla bozza: (i) fare una valutazione oggettiva degli eventi sismici in atto in relazione a quanto si possa prevedere; (ii) discutere e fornire indicazioni sugli allarmi diffusi nella popolazione.

In base alla scienza corrente le risposte erano immediate: (i) la sequenza non diceva nulla, cioè che la probabilità di un terremoto non era né aumentata, né diminuita; (ii) gli allarmi in corso, basati sulle misure del Radon, erano infondati. A rigore, gli esperti avrebbero dovuto rendere il loro parere alle autorità nazionali, e queste lo avrebbero dovuto trasmettere alla Protezione Civile locale. Per abbreviare i tempi, e perché il messaggio degli esperti giungesse senza possibilità di inquinamento, si sarebbe ragionevolmente scelto di tenere la riunione all'Aquila.

6. Il reato non commesso. Violazione degli articoli di legge

Di seguito il giudice contesta agli imputati la violazione di una sfilza di articoli di legge. In congiunzione col successivo punto 7. si può dimostrare che nessuno di essi è stato violato dagli imputati.

Qui però si innesta una digressione più ampia. È piccola la percentuale di persone in Italia che sa eseguire correttamente le quattro operazioni, ma, tutto sommato, temo che sia ancora più piccola la percentuale dei cittadini italiani che conoscono la legge italiana, non negli articoli singoli, ma almeno nella struttura e nei principi fondamentali. Anche in base alla discussione di cui al punto successivo, avevo concluso che, degli articoli identificati dal giudice come violati, alcuni non erano stati violati in quanto non si potevano violare (come l' Art.2, L225/92, che contiene unicamente definizioni); altri non erano stati violati di fatto (L150/2000) in quanto la ERS-CGR non aveva informato né comunicato, e quindi non aveva violato i suoi obblighi o non-obblighi di informazione, tanto più che la Legge 150 non ha carattere precettistico e non prevedeva tali obblighi neppure per l'assente CGR. Infine, altri articoli non erano stati violati perché quella che secondo il giudice era la loro violazione discendeva da una discutibile lettura di una legge (L225/92) che, come vedremo, non era di per sé chiarissima. Ma, tralasciando per un momento la sostanza, mi ero chiesto: esiste la possibilità che gli imputati siano condannati, ad esempio per omicidio colposo, se non hanno violato alcun articolo di legge? Ponendo questa domanda ad amici non di formazione legale, *nessuno* mi aveva saputo rispondere con certezza e conoscenza di causa. Fatta qualche ricerca per conto mio trovai che la risposta è data nel primo articolo del Codice Penale, dico il primo, che io conoscevo male, e nessuno dei miei amici evidentemente conosceva, il quale incarna il cosiddetto «principio di legalità», uno dei principi cardine della nostra legislazione penale: «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite». Dunque, se si dimostra che nessuno degli articoli di legge citati dal giudice è stato violato (al di là di ogni ragionevole dubbio, come verrà ripetutamente affermato nella sentenza di Appello), gli imputati non possono essere condannati. Riferendomi al

caso in esame mi sono allora posto una seconda domanda: «Che succede se la legge non è chiara?». La risposta sta in altro principio, detto di tassatività o sufficiente determinatezza, che recita: «il fatto che dà luogo all'applicazione della pena, deve essere previsto dalla legge in modo "espresso" e quindi, mentre esso non può desumersi implicitamente da norme che concernono fatti diversi (divieto di analogia), la fattispecie che lo descrive deve essere formulata con sufficiente determinatezza (principio di tassatività)». Ma, a parte il parere del giudice stesso, se non è chiaro in che consista la violazione, se altri articoli della stessa legge generano dubbi sull'interpretazione del giudice, se una legislazione successiva si rende necessaria per chiarire un articolo di legge – e lo chiarisce in senso opposto all'interpretazione del giudice - non sono queste chiare prove del fatto che la legge non era formulata con sufficiente determinatezza e quindi non può essere usata per condannare gli imputati? Vediamo subito un esempio.

7. Prima parte dell'accusa: valutazione del rischio, previsione e prevenzione. Doveri della CGR

Non è vero che i componenti della CGR effettuarono in occasione della riunione dell'Aquila, una «valutazione dei rischi connessi» all'attività sismica in corso sul territorio aquilano dal dicembre 2008 approssimativa, generica ed inefficace *in relazione alle attività e ai doveri* di «previsione e prevenzione». Per lo meno, questo non risulta dalla motivazione del giudice, la cui analisi non regge ad una semplice, non specialistica, purché attenta, lettura. L'argomento è estesamente trattato in un altro capitolo di questo libro (Stucchi, *Capo VII, p. 97*), a cui rimando il lettore del libro citato "*Terremoti, comunicazione, diritto.*"

Per me, mentre è certo che la ERS-CGR non ha ora e non ebbe mai alcun dovere di valutare rischi, o doveri di previsione e prevenzione, è assai dubbio, dalla lettura dei testi di legge, se tali doveri li abbia avuti la CGR, affermazione che potrebbe sorprendere un eventuale lettore che si sia avvicinato al Processo da dilettante come me. Ma invito questo lettore a rileggere con cura le leggi rilevanti, e sono certo che se ne convincerà. Brevemente: la CGR, «organo consultivo e propositivo» della PC, ha un compito di *meta-valutazione*, o valutazione della valutazione, cioè di regola – a meno di esserne espressamente richiesta - non approva e non boccia i risultati della valutazione dei rischi, ottenuti da chi di dovere, ma esprime pareri e proposte su come possa essere migliorata *l'attività di valutazione* dei rischi, e allo stesso modo come possano essere migliorate le attività di previsione e prevenzione, *attività che sono tutte compito di altre istituzioni* elencate a grandi linee nel (mai citato nella motivazione di primo grado) Art.6 della L225/1992. Questa interpretazione viene finalmente esplicitata dal DPCM 7 ottobre 2011, che all'Art.2 (Compiti della CGR) afferma: «1. La CGR fornisce al DNPC pareri di carattere tecnico-scientifico su quesiti posti dal Capo del DNPC, in relazione alle diverse tipologie di rischio (parte consultiva, nda). 2. In relazione alle problematiche affrontate per rispondere ai quesiti suddetti la Commissione può fornire al Dipartimento anche *indicazioni per migliorare le capacità di valutazione, previsione e prevenzione dei diversi rischi*» (parte propositiva, in cui mio è il corsivo, nda). In questo «può fornire» consistono i doveri di valutazione, previsione e prevenzione su cui tanto insiste il giudice, il quale, pure, al tempo della sentenza, doveva

essere al corrente di quest'ultima norma. Non si pensi che, dato che questa disposizione risale al 2011, gli imputati fossero unicamente vincolati da una diversa legislazione precedente. A questo dubbio risponde l'articolo 2 del Codice Penale, secondo il quale: «Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali». Del resto, un punto notevole del DPCM del 7 ottobre 2011 è che questo decreto non abroga (Art.4) gli Articoli rilevanti della Legge 225/92, ma solo l'intero DPCM 23582 (ovvero 1250) del 03.04.2006. Si può quindi logicamente dedurre che questo articolo di legge, con la sua più precisa definizione dei compiti della CGR, debba essere considerato un chiarimento, non una rivoluzione, della L225/92, e quindi unicamente a questi compiti fosse tenuta la CGR già nel 2009. Non solo, ma dal fatto che un chiarimento si sia reso necessario discende che la L225/92 non era sufficientemente chiara, e una condanna su questo punto in base a tale legge violerebbe il principio di determinatezza o tassatività, già citato. Cadrebbe così metà dell'accusa, quella relativa alla valutazione dei rischi, *in quanto essa era compito di altre istituzioni.*

Esaminiamo ora la metà relativa all'informazione.

8. Seconda parte dell'accusa: l'informazione

8.1 Validità delle imputazioni riguardo all'informazione

Questa seconda metà dell'accusa riguarda l'informazione. Non è vero che la ERS-CGR fornì, in occasione della detta riunione, sia con dichiarazioni agli organi di informazione sia con redazione di un verbale, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, all'Assessore Regione Abruzzo alla Protezione Civile, al Sindaco dell'Aquila, alla cittadinanza aquilana, informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell'attività sismica in esame... affermando... ritenendo... ritenendo ... rilevando... qualificando... affermando (con elenco di citazioni fuori dal contesto, nda)... venendo così meno ai doveri... (e pertanto, nda) *cagionavano*.... A parte il fatto che considerare il "ritenere" in materia scientifica un reato suona piuttosto male, si potrebbe osservare che:

- il verbale, che gli esperti non erano tenuti a redigere, per il quale non erano previste scadenze temporali, e che fu siglato solo dai quattro membri della CGR, fu probabilmente messo insieme e certo divenne noto solo dopo il terremoto, per cui le affermazioni ivi contenute e riportate nel Capo di Imputazione, non potevano *cagionare* nulla;
- il rappresentante (Vice-Capo) del DNPC, l'Assessore Regionale alla PC, il Sindaco dell'Aquila erano stati (o meglio sarebbero stati in futuro) arbitrariamente nominati membri della CGR proprio dal giudice, e quindi sarebbero colpevoli di aver informato sé stessi;
- le dichiarazioni agli organi di informazione furono fatte mediante una conferenza stampa *gestita dalla Protezione Civile* (p.742) sotto la presidenza del suo vice capo De Bernardinis, cioè dal «filtro» di cui il giudice ha lamentato la mancanza, conferenza di cui praticamente non è restata traccia, sebbene sia l'unico documento a cui il giudice

dovrebbe fare riferimento. Contrariamente a quanto afferma il capo di imputazione, la conferenza stampa non fu quindi tenuta dalla CGR. Al tavolo, oltre a tre rappresentanti della Protezione Civile nazionale e locale, era seduto unicamente il Presidente Vicario Barberi, che aveva logicamente il diritto di essere presente in quanto si riportavano le conclusioni della riunione da lui presieduta. Nessun altro membro della CGR partecipò alla conferenza, a parte Calvi, seduto tra il pubblico. Infine, l'unico membro della CGR a parlare agli organi di informazione dopo la conferenza stampa fu ancora il Presidente Vicario Barberi, come era ragionevole che fosse;

- delle *nove* frasi citate dal giudice come esemplificanti le informazioni incomplete, imprecise, contraddittorie fornite agli organi di informazione ed alla cittadinanza aquilana *nessuna* è pertinente. *Sette* frasi, tratte dal verbale, rimasero ignote agli uni e all'altra fino a dopo il terremoto. Inoltre, se rimesse nel loro contesto e riportate per intero, nessuna di esse è scientificamente ingiustificabile. *Due* frasi provengono da un'intervista rilasciata prima della riunione da un non-membro della CGR, e quindi non dovrebbero neppure essere citate in questo contesto.

Non vi fu dunque alcuna dichiarazione da parte degli esperti direttamente agli organi di informazione ed alla cittadinanza. In quanto alle dichiarazioni fatte "al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, all'Assessore Regione Abruzzo alla Protezione Civile, al Sindaco dell'Aquila" esse furono dunque fatte (in un modo o nell'altro) ai massimi rappresentanti della Protezione Civile nazionale e locale, cioè proprio al filtro di cui il giudice lamenta la mancanza.

8.2 *Diverse letture del verbale*

Ciò che è forse ancora più interessante, dallo stesso verbale della ERS-CGR si sarebbero potute estrarre frasi che lo avrebbero reso accettabile al giudice. È il giudice stesso a fare questo esercizio nel corso della motivazione, elencando in Sez. 6 una serie di frasi che alla CGR «sarebbe bastato non dire». A tutte le affermazioni del giudice si potrebbe ribattere senza difficoltà, ma non è quel che importa. Importa invece che evidentemente, eliminando queste affermazioni o scegliendone altre, pure presenti nel verbale, ne risulterebbero un verbale ed una riunione non incriminabili, per lo meno non da questo giudice. Appare difficile accettare che sei anni di carcere dipendano da quali frasi vengono estratte dal contesto di un verbale. Ma il giudice è già andato oltre, scrivendo nella stessa Sez. 6 anche ciò che si sarebbe dovuto discutere in riunione. In particolare, si sarebbero dovuti condividere diversi *saperi*. Discutibile affermazione: a parte il sapere costituito dall'irrilevante articolo di Boschi e al. (1995) ed un altro, probabilmente mal interpretato dal giudice, di tutti gli altri saperi la motivazione ci ha già detto altrove che essi costituivano patrimonio comune della comunità scientifica o almeno degli imputati, e quindi erano già condivisi. Ma non è questo l'aspetto più preoccupante: prendendo l'esercizio del giudice per quello che vi è scritto, troviamo che vi viene rivendicato il diritto di prescrivere a degli scienziati e tecnici quello che essi devono e non devono dire nel corso di una discussione scientifica *che non era destinata a diffusione nel pubblico e, per quanto ne sappiamo, non ebbe tale*

diffusione, se non nel corso del processo. Da un punto di vista scientifico, non possono sussistere motivi validi che rendano accettabile questo tipo di censura.

9. Lo strumento per compiere il reato - Rappresentazioni sociali e percezione selettiva

9.1 Teorie alternative e complementari

Continuando con la sentenza, non è vero che le vittime furono indotte a rimanere in casa per effetto *esclusivo* della «condotta sopradescritta» (della CGR), nonostante le scosse di terremoto che si ripetevano numerose da mesi con frequenza e magnitudo crescenti (questo non è strettamente vero, *nda*), fino a quella del 6 aprile 2009 ore 03,32. Non mi riferisco ai concorsi di colpa, circa i quali devo però notare che in vari Paesi civili gli edifici mal costruiti sono solitamente considerati la prima causa di morte.

Il giudice di primo grado fa affidamento sulla teoria delle *rappresentazioni sociali*, avanzata dal Consulente Tecnico della Pubblica Accusa. Tuttavia, in base ai dati provvisti dalla motivazione, appare chiaramente che esiste una spiegazione alternativa o, se si vuole, complementare a quella delle rappresentazioni sociali, ma più antica e per me più completa e convincente, la cosiddetta teoria della *percezione selettiva* (menzionata anche dai Consulenti della Difesa). Semplicemente, se è vero che la popolazione Aquilana (inclusi i media stessi!) attendeva ansiosamente informazioni autorevoli, è anche vero che *tra le varie affermazioni per lei egualmente autorevoli scelse (inconsiamente) di credere a quelle che meglio rispondevano alle sue speranze ed alla sua comprensione*, cioè ad una parte dell'intervista a De Bernardinis, citata nella sentenza, che fu tenuta pochi minuti prima della riunione e quindi era destinata a restare sconosciuta alla ERS-CGR. E questa parte dell'intervista, che fu mandata in onda dopo la riunione, divenne la chiave di lettura ed il filtro attraverso cui passarono le informazioni ricevute da ogni altra fonte.

9.2 I dati sperimentali

Ma mentre la tesi delle rappresentazioni sociali resta non provata, per la teoria della percezione selettiva abbiamo chiari dati sperimentali. Il punto è che noi non dobbiamo esaminare che cosa pensasse la totalità della popolazione dell'Aquila, ma solo quello che (secondo i testimoni sopravvissuti) pensarono le ventinove vittime considerate nella sentenza. I nostri dati sperimentali sono quindi le testimonianze dei quattordici gruppi di testimoni superstiti (amici e parenti) di altrettanti gruppi di vittime (o anche singole vittime), scelte dal giudice e citate nei paragrafi 5.5.1-5.5.14 della motivazione della sentenza di primo grado, ma in ultima analisi distruttive della sua tesi. Infatti:

- Mentre nessun testimone cita alcuna delle sette frasi incriminate dal giudice come provenienti direttamente dal *verbale* della riunione, tutti i gruppi di testimoni fanno riferimento (taluni anche più volte) all'intervista a De Bernardinis prima della riunione, citando: in *dodici* gruppi il concetto di scarico di energia; in *dieci* gruppi altre frasi

(situazione normale, non c'è pericolo, bicchiere di vino) tutte risalenti direttamente o attraverso i media all'intervista di De Bernardinis; in *quattro* gruppi nominando De Bernardinis senza aggiungere citazioni; in *dieci* gruppi dicendo di aver appreso che scosse più forti di quella del 30 marzo non sarebbero verificate, concetto che il giudice stesso, anche sulla base di alcune esplicite testimonianze, afferma discendere in via diretta dal concetto di scarico di energia.

- Barberi è citato (di nome) in *tre* gruppi, in uno dei quali gli sono attribuite in parte le parole di De Bernardinis; Stati in *tre* gruppi (in un caso con una citazione delle sue parole); Cialente in *quattro* gruppi (una citazione). *Nella motivazione non sono menzionati altri nomi, né altre citazioni, né frasi provenienti dalla conferenza stampa*, e possiamo ritenere che non fu omessa alcuna citazione a carico della cosiddetta CGR.

- Della stessa pluricitata intervista di De Bernardinis prima della riunione, non viene mai menzionato l'invito a restare attenti e preparati (in base a quello che il giudice chiamerebbe "antico sapere"), soprattutto evitando l'ansia.

Le dichiarazioni da parte della ERS-CGR agli organi di informazione ed alla cittadinanza aquilana, non poterono dunque avere funesto effetto su più di tre gruppi che però, secondo la motivazione, citarono in pratica il solo nome del Prof. Barberi. Ma poiché a quest'ultimo non vengono riferite precise affermazioni, siamo ben al di qua di ogni ragionevole dubbio per attribuire alle affermazioni di Barberi un effetto rassicurante, tanto più che conosciamo il testo della sua intervista. La Sentenza di Appello affermerà a questo proposito (p.160) che Barberi «disse espressamente che mentre si poteva prevedere il livello di rischio sismico, non era possibile prevedere quando e come un terremoto si sarebbe verificato, e che lo sciame sismico raramente evolve in situazioni più critiche, precisando, però, che una tale considerazione non consentiva di affermare che non fosse matematicamente possibile il verificarsi di una forte scossa. Dunque, affermazioni affatto tranquillizzanti, poiché non escludevano la possibilità di un movimento sismico distruttivo».

Si tenga presente ancora una volta che De Bernardinis, Cialente, Stati non potevano essere considerati membri né del gruppo ERS-CGR, né della CGR. Tuttavia, quello che più importa è quel che fu detto *prima* della riunione, da un non membro della ERS-CGR.

9.3 Lo «scarico di energia»

Sull'importanza funesta del concetto di «scarico di energia», già diffuso all'Aquila da almeno due settimane prima della riunione, chiarissimo, ma purtroppo ingannevole, è inutile soffermarsi ancora. La ERS-CGR non lo discusse, non lo fece mai proprio e nessuno degli esperti (quattro più uno) lo menzionò mai né prima né dopo la riunione.

Secondo alcuni commentatori della sentenza, gli esperti avrebbero dovuto insorgere *sapendo* che il concetto dilagava all'Aquila. Ma questi commentatori dimenticano che, mentre gli esperti tornarono ben presto alle loro sedi, partecipavano alla riunione, senza diritto di voto, le massime autorità della Protezione Civile a livello comunale, provinciale

e regionale, cioè proprio coloro che dovevano recepire le opinioni degli esperti, ed eventualmente farne l'uso più opportuno e, se necessario, controllarne la diffusione.

Naturalmente, dal fatto che in pratica il solo De Bernardinis sia stato citato dai testimoni superstiti non discende necessariamente che l'infelice intervista rilasciata da De Bernardinis *prima* della riunione, incluso lo scarico di energia, sia stata l'*unica* causa del decesso di tutte le vittime. Quanto meno, l'intervista, per di più amplificata in modo quasi esclusivo, e distorta e mutilata dai media, non dimostra nulla contro gli altri imputati.

10. Postfazione: "la lezione dell'Aquila"

Scrissi questo saggio per dimostrare, soprattutto a me stesso, che la sentenza di primo grado del Processo Grandi Rischi era sbagliata da cima a fondo e non se ne poteva salvare nulla. Ho visto con non poca soddisfazione che con ben altra sostanza e ben altra autorità la Corte di Appello è arrivata ad assai simili conclusioni. Questa nuova sentenza potrebbe così essere l'inizio di un nuovo cammino, trasformando l'area delle relazioni tra scienza e società da un possibile campo di confronto fra scienza e diritto, ad un'area di costruttiva collaborazione, nella certezza che il ragionamento scientifico e quello giuridico possano giungere alla stessa verità, che dopo tutto resta una sola.

Questo vantaggio di tipo intellettuale sarebbe tutt'altro che trascurabile, e non avrebbe precedenti. Tuttavia è anche lecito sperare che, come molti con varie finalità hanno dichiarato di auspicare, "non si perda la lezione dell'Aquila". Certo, se la lezione è importante, non si perderà, perché la Storia ce la farà ripetere fino a che non la impareremo. Ma qual è la lezione veramente importante?

Per me è importante che chi abita in zone sismiche si convinca del fatto che oggi (a parte la fuga in zone meno sismiche, come la Sardegna) «l'unica difesa dai terremoti consiste nel rafforzare le costruzioni e migliorare la loro capacità di resistere al terremoto». Se si ritenesse questa affermazione infondata, nonostante la sentenza di Appello, il prezzo (che *tutti* gli italiani dovranno pagare, chi in lutti, chi in danni, chi in tasse) potrebbe essere altissimo. No, ogni italiano deve anzitutto accertarsi che la sua casa sia sicura, in modo che anche in Italia si possa restare a casa propria senza timore nel corso di un terremoto, come si può fare in altri Paesi, soggetti a terremoti anche più violenti. Quindi la lezione ed il programma per il futuro dovrebbe essere: «Mai più che un cittadino italiano perisca nel crollo della sua casa a causa di un sisma di magnitudine inferiore a 7 Richter».

Aggiungo in APPENDICE un commento che spero utile a qualsiasi cittadino consapevole, che viva in un'area ad "alta pericolosità sismica".

APPENDICE.

Il mio augurio che nessun Italiano debba più perire per un sisma di Magnitudo inferiore a 7 (scala Richter) vorrebbe essere qualcosa di più, ma **esso richiede la collaborazione delle potenziali vittime**. Ma come? L'eventuale lettore (purtroppo, se non sbaglio, Manzoni stesso se ne aspettava al massimo venticinque) dovrebbe dare un'occhiata alle mappe allegate e mettersi la mano sulla coscienza.

La mappa I, proveniente dal politecnico federale di Zurigo (ETH), una delle scuole tecniche di maggior prestigio in Europa, ha valore principalmente illustrativo, e ci informa che anzitutto, spiace dirlo, l'Italia si trova in una delle aree sismicamente a maggior rischio in Europa, superata in pratica solo dalla Grecia. La bellezza della nostra terra, il sole, il mare, e l'amore che, nonostante tutto, portiamo al nostro Paese, ci compensano e ci legano ad esso, così come nel caso dei Giapponesi e del Giappone, ben più esposti al rischio sismico.

La mappa II(a) è più importante. Essa rappresenta la "pericolosità sismica del territorio nazionale" ed è la base e il sommario (dipende dai punti di vista) della classificazione dei comuni italiani in base alla pericolosità sismica. Ogni comune può così conoscere la sua classificazione in termini di pericolosità sismica, *definita per legge*. Purtroppo, alta pericolosità significa norme più stringenti per l'edilizia, e quindi costi di costruzione più elevati: mi è noto che diversi comuni, invece di provvedere a mettersi in sicurezza, hanno invece chiesto che venisse con atto burocratico-amministrativo ridotto il livello di pericolosità della loro zona, un po' come chi credesse di poter diminuire la propria età falsificando la propria carta di identità.

Fonte della mappa IIa è il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: La mappa da me riportata insieme alle norme legislative relative si trova in <http://zonesismiche.mi.ingv.it/>. Altro sito da non ignorarsi è quello della Protezione Civile, che menzionerò più avanti <http://www.protezionecivile.gov.it/dipartimento>.

I . NORME

Ricordo come prima informazione dove possono trovarsi le norme, citate sempre in <http://zonesismiche.mi.ingv.it/>.


- [Norme Tecniche per le Costruzioni](#)
Decreto 14/01/2008 del Ministero delle Infrastrutture (GU n.29 del 04/02/2008)
- [Ordinanza PCM 3519](#) (28/04/2006)
criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone (G.U. n.108 del 11/05/2006)
- [Ordinanza PCM 3274](#) (20/03/2003)
primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione del territorio nazionale e di normative tecniche (G.U. n.105 del 08/05/2003)

- Evoluzione recente della classificazione sismica

- [elenco attuale](#)
- [2004](#), mappa delle zone sismiche con variazioni regionali
- [2003](#), mappa delle zone sismiche - Ord. PCM 3274
- [1998](#), proposta di riclassificazione sismica
- [1984](#), mappa della classificazione sismica

II. MAPPE

Già si è detto che l'Italia è in una delle aree sismicamente a maggior rischio in Europa, superata in pratica solo dalla Grecia. Si veda la mappa I sottostante, estratta da <http://i.imgur.com/FrDPcOL.jpg>. La mappa, prodotta dall'ETH di Zurigo è interessante perché mostra una correlazione tra la massima accelerazione del suolo attesa (nozione indecifrabile per il non sismologo) e il rischio sismico (nozione un poco, ma solo un poco, più concreta).



Mapa I

In effetti, una mappa di pericolosità sismica è da un lato un prodotto di difficile lettura, dall'altro di immediata lettura. Nella mappa II(a), "Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale", il lettore inesperto in sismologia a mio parere non può capire in termini reali che cosa significhi una scala di colore espressa in termini di "accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni". L'immediata lettura (come cerca di mostrare la mappa I) è la scala di colori: quanto più il colore si avvicina al violetto, tanto più il territorio corrispondente è a rischio.

Chi si trova in una zona di tale colore non deve mai abbassare la guardia. Il rischio sismico non aumenta e non diminuisce nel tempo (se non su scale geologiche). Non c'è allarme verde, allarme giallo, o allarme rosso, in una zona ad alta pericolosità sismica. L'allarme è sempre rosso, e bisogna essere sempre pronti. Al limite, a un terremoto di grande magnitudo, può seguire il giorno dopo un terremoto di magnitudo ancora maggiore.




Fig.II

Le due mappe per l'Italia (INGV e ETH) sono paragonate in Fig. II. Per quanto entrambe rappresentino gli stessi dati e siano abbastanza simili, si vede che ci sono alcune significative differenze. **Per me, la più notevole discrepanza è nella valutazione della situazione a Catania, significativamente più a rischio**

secondo la mappa italiana. Non si cada nella tentazione della “percezione selettiva”. La legge italiana è dalla parte della mappa italiana.

Diversamente dal Giappone, rarissimamente l'Italia ha sofferto per terremoti di magnitudo Richter superiore a 7 (nel 1908 a Messina e Reggio si raggiunse la magnitudo 7.2-7.4). **Mettere al sicuro le proprie abitazioni e gli edifici civili da terremoti di magnitudo inferiore è possibile ed è un dovere, verso sé stessi e verso il resto del Paese.** Dalla mappa si vede chiaramente che certe zone dell'Italia hanno probabilità di seri terremoti entro 50 anni circa.

Ma concretamente, che conclusioni deve trarre chi vede una simile mappa? Il solo consiglio che posso dare è quello di non cercare di prevedere terremoti, o ascoltare ciarlatani che a questo si dedicano senza le competenze necessarie, ma di rivolgersi all'INGV o alla Protezione Civile (su scala locale il Sindaco è responsabile della protezione civile) per conoscere la classificazione della pericolosità della zona della propria abitazione e se questa è costruita secondo le norme di legge.

Per sua educazione, il diligente lettore può leggere la pagina <http://iononrischio.protezionecivile.it/terremoto/mappe-interattive/la-pericolosita-sismica/> in cui è riportata la stessa mappa. L'intero testo di “*Io non rischio*” dovrebbe essere letto, e reso noto ai giovani (molte scuole già lo fanno) nell'ottica di non abbassare mai la guardia.

E intanto si può rispondere al seguente questionario:

1. Il lettore ha mai deliberatamente ignorato le norme edilizie che si riferiscono a zone con la pericolosità data nella mappa (sia come costruttore, che come occupante, che come funzionario deputato a stabilire se le costruzioni sono conformi alle norme)?
2. Il lettore, se è costruttore o privato inquilino o responsabile amministrativo, ha mai cercato di agire sulle autorità competenti per far diminuire la valutazione della pericolosità sismica della propria zona, allo scopo di diminuire le spese delle costruzioni pubbliche e private?

C'è poco da fare, se ha fatto questo, il lettore deve comprendere di avere violato la legge, magari con l'aiuto di uno o più complici. Se un disastro sismico si abatterà sulla sua zona, dovrà pagare il conto (affettivo, finanziario e penale), ma, in una società sempre più informata, non meriterà nessun supporto finanziario. Inoltre, otterrà in futuro sempre minore comprensione, solidarietà e compassione.